

A.R.C.A.
ASSOCIAZIONE REGIONALI CARDIOLOGI AMBULATORIALI
REGOLAMENTO IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 1 Finalità e definizioni

Con il presente regolamento si intende definire e regolare l'incompatibilità e il conflitto di interessi delle cariche interne ed esterne ad A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali ed agli enti ad essa collegati (in quanto su di essi esercita una influenza dominante).

Il regolamento ha lo scopo di garantire l'imparzialità e l'obiettività nelle valutazioni e nelle decisioni adottate sia nell'ambito della predetta Associazione che negli enti ad essa collegati al fine di escludere qualsiasi tipo di condizionamento.

Art. 2 Incompatibilità dei Revisori e dei Probiviri

I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri ARCA, considerate le funzioni di controllo e di conciliazione che sono chiamati ad espletare sono indipendenti ed autonomi e non possono ricoprire ruoli direttivi o operativi nella Associazione o negli enti ad essa collegati sia a livello nazionale che a livello regionale. L'incarico di Revisore e di Probiviro hanno carattere esclusivo e non sono quindi cumulabili tra loro.

Art. 3 Cause generali di incompatibilità esterne e di conflitto di interessi

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2390 del c.c. sul divieto di concorrenza, non possono essere eletti membri in organi gestionali (Consiglio Nazionale, Consigli Direttivi Regionali e Consigli di Amministrazione etc.) dell'Arca e degli enti ad essa collegati, coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti commerciali e non commerciali che per la natura e la tipologia della loro attività possono essere considerati concorrenti o in conflitto di interessi con l'Arca o comunque che abbiano in corso significativi rapporti di collaborazione o consulenza con i predetti soggetti, con particolare attenzione ai rapporti esistenti con il mondo dell'industria.

Il verificarsi di una situazione di incompatibilità nel corso del mandato costituisce giusta causa di revoca o causa di decadenza dal ruolo ricoperto nell'Arca o negli enti ad essa collegati.

In assenza di una specifica situazione di incompatibilità, ogni membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle quali, essendo direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o, comunque dei suoi famigliari più vicini, sia rilevabile una situazione di conflitto di interessi.

Si considerano in ogni caso situazioni di conflitto di interesse:

- le partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in enti o società che perseguono scopi confliggenti con quelli dell'Arca o degli enti ad essa collegati, con particolare riguardo al mondo dell'industria farmaceutica e elettromedicale;
- la realizzazione di guadagni finanziari o l'ottenimento di risparmi finanziari a spese dell'Arca o degli enti ad essa collegati;
- l'ottenimento di utilità finanziarie o di altra natura derivanti dal privilegiare gli enti terzi con o senza scopo di lucro, che perseguono scopi confliggenti con quelli dell'Arca o degli enti ad essa collegati.

Art. 4 Dichiarazione di assenza di incompatibilità esterna e di conflitto di interesse

Chiunque sia stato nominato all'interno dell'Arca ovvero intenda candidarsi in una delle cariche previste e disciplinate dallo Statuto dell'Arca, all'atto della nomina ovvero della candidatura, deve presentare una dichiarazione in merito ai ruoli e alle attività svolte anche solo in via occasionale, che possono essere considerate in conflitto di interesse o incompatibili con le cariche che si intendono assumere o che sono state assunte all'interno dell'Arca. La dichiarazione dovrà contenere l'elenco completo dei ruoli e delle attività svolte potenzialmente incompatibili e/o in conflitto di interessi con la nuova carica che si intende assumere. La dichiarazione di assenza di incompatibilità potrà essere accompagnata da una nota esplicativa sulle specifiche caratteristiche del ruolo o delle attività che possono nei fatti rendere tali attività o ruolo compatibile con la nuova carica che si intende assumere.

Art. 5 Accertamento delle situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse

La situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse come sopra specificate dovranno essere accertate dal Consiglio Nazionale che deve acquisire parere da parte di un soggetto terzo indipendente munito di competenze professionali specifiche.

Art. 6 Efficacia del regolamento

Il regolamento entra in vigore